Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 21 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Molise

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1981, n. 851.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 97, relativo al corso di laurea in farmacia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

farmacognosia;
fitochimica;

All'art. 103, relativo al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

farmacognosia;
fitochimica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1981, n. 852.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 132, relativo alla scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile, è sostituito dal seguente:

Art. 132. — Il corso di studio ha la durata di quattro anni. La frequenza alle lezioni è obbligatoria. La frequenza ai fini dell'apprendimento è obbligatoria per sei mesi in clinica pediatrica per gli studenti del primo anno, per tre mesi in neurologia e per tre mesi in psichiatria per gli studenti del secondo anno; in neuropsichiatria infantile, per la durata di sei mesi per gli studenti del terzo anno e per la durata di sei mesi per quelli del quarto anno.

Il numero complessivo degli iscritti per i quattro anni del corso non potrà essere superiore a trentadue.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1982
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 133

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 853.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 457 sono aggiunti i seguenti commi:

La frequenza alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

La frequenza è regolamentata secondo modalità stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facoltà.

L'art. 489, relativo alla scuola di specializzazione in odontostomatologia, è sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola.

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

L'art. 500, relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia generale, è sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

L'art. 501 è sostituito dal seguente:

La frequenza è regolamentata con modalità stabilite dal consiglio della scuola e ratificate dal consiglio di facoltà.

L'art. 510, relativo alla scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, è sostituito dal seguente:

Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

L'art. 519, relativo alla scuola di specializzazione in neurologia, viene sostituito dal seguente:

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico-dimostrativo-sperimentale a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni, sopra casi clinici e ricerche di laboratorio. Le ricerche cliniche ed individuali sia a scopo pratico, sia a scopo scientifico, dovranno essere approvate dal direttore dell'istituto.

Il superamento degli esami è obbligatorio alla fine di ogni anno di corso per il passaggio all'anno successivo. Gli esami riguardano le singole materie di ciascun anno di corso. Gli allievi, oltre a dover superare gli esami speciali del predetto quarto anno, sono tenuti, per conseguire il diploma, a discutere una dissertazione scritta.

L'art. 545, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna, viene sostituito dal seguente:

Sono disponibili dieci posti per ciascun anno di corso. Il numero complessivo dei posti nei cinque anni di corso non dovrà superare i cinquanta iscritti.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 126

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 854.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Macerata, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Macerata e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 32, relativo all'elenco degli istituti della facoltà di giurisprudenza, l'istituto di diritto pubblico e processuale civile è soppresso; nel medesimo elenco sono aggiunti i seguenti nuovi istituti:

istituto di diritto pubblico;

istituto di studi storici;

istituto di lingue straniere;

istituto di diritto processuale civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *gennaio* 1982
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1981, n. 855.

Modificazioni agli articoli 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252 (regolamento per i concorsi di ammissione alla carriera diplomatica).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1981;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente:

« La prova orale è comprensiva di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato ad affrontare il particolare tipo di lavoro e di vita in ambienti stranieri che è proprio della carriera diplomatica, nonché la sua capacità di valutazione in relazione a questioni attuali di carattere internazionale ».

Art. 2.

L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1971, n. 1252, è sostituito dal seguente:

« Al fine di conseguire specializzazioni previste dal bando di concorso, i candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere una prova integrativa scritta e orale in tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero, nonché prove integrative orali in una delle seguenti materie:

1) circolazione internazionale dei lavoratori e loro tutela; movimenti sindacali;

2) lingua araba;

3) lingua cinese;

4) lingua giapponese.

Il punteggio conseguito nella prova integrativa scritta viene calcolato per determinare la media complessiva relativa alle prove scritte, ai fini dell'applicazione dell'art. 6, secondo comma, soltanto qualora esso sia superiore alla media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte obbligatorie.

Alla prova integrativa orale di tecnica degli scambi e dei rapporti finanziari con l'estero il candidato è ammesso soltanto qualora nella relativa prova scritta egli abbia conseguito un punteggio non inferiore a sessanta centesimi. Per tale prova integrativa orale il candidato può conseguire fino a 5 centesimi, purché raggiunga la sufficienza di almeno 2 centesimi.

Per le rimanenti prove integrative orali indicate nel primo comma, il candidato può conseguire fino a 2 centesimi purché raggiunga la sufficienza di 1,2 centesimi.

Il punteggio attribuito per la prova integrativa orale si aggiunge alla votazione complessiva riportata nelle prove obbligatorie, sempreché il candidato sia risultato idoneo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1981, n. **856.**

Integrazione dell'art. 50, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente de lega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Visto l'art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114;

Visto l'art. 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 1° dicembre 1981, n. 692;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Il quarto comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« I redditi indicati nel terzo comma, lettera *a*), dell'art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, con esclusione, relativamente alle prestazioni effettuate fuori dal comune del domicilio fiscale, delle somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, di vitto e alloggio, ridotto del dieci per cento a titolo di deduzione forfettaria delle altre spese. I redditi indicati nel predetto comma, lettere *b*) e *c*), dello stesso art. 49 sono costituiti dall'ammontare complessivo delle somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione ed anche a titolo di partecipazione agli utili, ridotto del trenta per cento per quelli indicati alla lettera *b*) a titolo di deduzione forfettaria delle spese. La deduzione forfettaria delle spese non compete per i redditi di cui alla lettera *b*) derivanti dalla utilizzazione economica di diritti acquisiti per successione o donazione ».

Art. 2.

Le disposizioni recate dall'art. 1 hanno effetto dal 1° gennaio 1982.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — ROGNONI — ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 3

DECRETO-LEGGE 15 gennaio 1982, n. **4.**

Proroga del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1980, n. 930.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare la prosecuzione, da parte del personale dell'Aeronautica militare, dell'espletamento del servizio antincendi in taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è prorogato di sei mesi.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1982

PERTINI

SPADOLINI — BALZAMO — LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 38, *foglio n.* 5

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 dicembre 1981.

Divieto di immissione sul mercato di ricevitori per televisione muniti della circuiteria per i servizi di « televideo » e « videotel ».

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 16 ottobre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 1973) con il quale sono state determinate le caratteristiche tecniche del sistema italiano di televisione in bianco e nero;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 1975) contenente le caratteristiche tecniche dei ricevitori televisivi per il mercato italiano;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1978 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 1978), contenente norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 336 del 1980) recante modificazioni al decreto ministeriale 6 febbraio 1978;

Considerato che da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni non si è ancora provveduto ad effettuare la scelta dello standard di sistema per i nuovi servizi di « televideo » e « videotel »;

Considerata la necessità, in attesa di tale scelta, di tutelare l'interesse dei consumatori italiani;

Decreta:

Art. 1.

I ricevitori per televisione muniti della circuiteria per i servizi di « televideo » e « videotel » non possono essere immessi sul mercato nazionale prima che, da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sia stata effettuata la scelta dello standard di sistema per detti servizi e siano state determinate le relative caratteristiche.

Art. 2.

Per detti ricevitori televisivi non può essere rilasciata la certificazione di rispondenza di cui al decreto ministeriale 6 febbraio 1978 citato nelle premesse.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(219)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 gennaio 1982.

Prezzi di vendita della « Gazzetta Ufficiale » e tariffe delle inserzioni per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 245095, in data 7 gennaio 1982, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1982, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al conto riassuntivo del Tesoro, le tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari, nonché una classificazione dei supplementi ordinari per gruppi omogenei, con fissazione di separati canoni di abbonamento;

Vista la lettera n. 72/1/4 del 13 gennaio 1982 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1982 i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al conto riassuntivo del Tesoro, nonché le seguenti tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

GAZZETTA UFFICIALE - *Parte I*

Tipo I. — Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 72.000
semestrale . . . . » 40.000

Tipo II. — Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 100.000
semestrale . . . . » 55.000

Tipo III. — Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi ai concorsi:

annuale . . . . L. 96.000
semestrale . . . . » 53.000

Tipo IV. — Abbonamento ai fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 85.000
semestrale . . . . » 47.000

Tipo V. — Abbonamento completo ai fascicoli ordinari, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a tutti i tipi dei supplementi ordinari:

annuale . . . . L. 165.000
semestrale . . . . » 92.000

Tipo VI. — Abbonamento ai soli supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato:

annuale . . . . L. 30.000

Tipo VII. — Abbonamento ai supplementi ordinari esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

annuale . . . . L. 28.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario L. 400

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine e frazione L. 450

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione L. 450

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni:

abbonamento annuale . . . . L. 33.000
prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 450

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »:

abbonamento annuale . . . . L. 18.000
prezzo di vendita di un fascicolo . . » 1.800

GAZZETTA UFFICIALE - *Parte II*

Abbonamento annuale . . . . L. 65.000
Abbonamento semestrale . . . . . . » 35.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . » 400

Inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe) . . . . L. 6.300
testo per ogni rigo o frazione di rigo » 2.100

Inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe) . . . . L. 3.000
testo per ogni rigo o frazione di rigo » 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1982
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 252

(312)

DECRETO 19 gennaio 1982.

Prezzi di vendita della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 245096 in data 7 gennaio 1982, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, per l'anno 1982, i prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti;

Vista la lettera n. 72/1/4 del 13 gennaio 1982 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

per l'anno 1982 i seguenti prezzi di vendita e di abbonamento della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

abbonamento annuale . . . . L. 44.000
abbonamento annuale per le regioni, le province ed i comuni . . . . » 40.000
ciascun fascicolo quindicinale ordinario » 1.900
ciascun volume mensile ordinario contenente due fascicoli . . . . » 3.600
annate e fascicoli arretrati dal 1861 al 1960, per ciascun fascicolo arretrato . . » 3.000
annate e fascicoli arretrati dal 1961, prezzo rispettivamente dell'abbonamento e del fascicolo separato, maggiorato del 50%.

Per l'edizione rilegata in fascicoli mensili, i prezzi di abbonamento sono maggiorati di L. 10.000.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Tesoro, foglio n.* 253

(313)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 gennaio 1982.

Aumento del diritto di magazzinaggio per merci presenti nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificato, fra l'altro, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1214;

Visto l'art. 2, punto IV, lettera *A*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 28 novembre 1981, concernente modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, per effetto del quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria viene elevata a lire centottanta per quintale indivisibile, per ogni 24 ore indivisibili;

Visto il proprio decreto 24 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 dell'8 novembre 1980, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana è stato elevato a lire centosessantacinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'Amministrazione ferroviaria risultante dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1981;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1, unico comma, del decreto ministeriale 24 ottobre 1980 è sostituito dal seguente:

« E' elevata a lire centottanta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo e secondo, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni.

In ogni caso, l'importo minimo da corrispondere per diritto di magazzinaggio non può essere inferiore a lire quattrocentoquaranta ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1982

Il Ministro: FORMICA

(220)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

DECRETO 14 gennaio 1982.

Delega di alcuni poteri nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di coordinamento degli interventi di sviluppo nelle zone terremotate.

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Visto l'art. 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788;

Vista la designazione, del Presidente del Consiglio, dei Ministri componenti il gruppo di lavoro di cui al terzo comma del medesimo articolo;

Considerato che, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e coordinamento dalla stessa legge riservate al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quarto comma del medesimo art. 8, consente la delega dei poteri volti all'attuazione degli interventi di sviluppo di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Ritenuto che l'avvalersi della facoltà di delega delle indicate funzioni operative può meglio contribuire al più sollecito conseguimento dei fini di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Al Ministro, Segretario di Stato, on. Vincenzo Scotti, nell'ambito del gruppo di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788,

sono delegate le attribuzioni amministrative relative agli interventi diretti ad incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale previsti dall'articolo 32 della legge 19 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni delegate, il Ministro Segretario di Stato, on. Vincenzo Scotti si avvale dello speciale ufficio costituito - ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 788, presso il Ministro delegante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1982

Il Ministro: SIGNORILE

(271)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 22 settembre 1981, n. **857.**

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1981, col quale, sulla proposta del Ministro delle finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato, consistente in un terreno della superficie di mq 200, sito in comune di Ronago (Como), località Valmulini, destinato all'ampliamento della caserma della guardia di finanza, disposta dal dott. Francesco Ambrosoli con atto 22 giugno 1978, n. 45189/16099 di repertorio, a rogito dott. Achille Pedraglio, notaio in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1982
Registro n. 2 *Finanze, foglio n.* 128

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 3735/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari dell'Austria (1982).

Regolamento (CEE) n. 3736/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Finlandia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3737/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Norvegia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3738/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce dei massimali indicativi ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Svezia (1982).

Regolamento (CEE) n. 3739/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria per le importazioni di taluni prodotti originari del Portogallo (1982).

Regolamento (CEE) n. 3740/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, relativo all'apertura, alla riparazione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di talune fibre tessili, della voce 56.04 della tariffa doganale comune, originarie di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 3741/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di indumenti esterni per uomo e per ragazzo, della voce 61.01 della tariffa doganale comune, orginari di Cipro (1982).

Regolamento (CEE) n. 3742/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di taluni prodotti petroliferi, del capitolo 27 della tariffa doganale comune, raffinati in Spagna (1982).

Regolamento (CEE) n. 3743/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di altri tessuti di cotone, della voce 55.09 della tariffa doganale comune, originari della Spagna (1982).

Regolamento (CEE) n. 3744/81 del Consiglio, del 7 dicembre 1981, concernente azioni comunitarie nel settore della tecnologia microelettronica.

Pubblicati nel n. L 376 *del* 30 *dicembre* 1981.

(359/C)

Regolamento (CEE) n. 3745/81 del Consiglio, del 15 dicembre 1981, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune acciughe (Engraulis sp.p.), salate o in salamoia, presentate in imballaggi di contenuto netto di 8 chilogrammi o più, della sottovoce ex 03.02 A I c) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 3746/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che stabilisce il regime applicabile agli scambi commerciali con Cipro dopo il 31 dicembre 1981.

Regolamento (CEE) n. 3747/81 del Consiglio, del 21 dicembre 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 438/81 che stabilisce il regime da applicare alle importazioni di prodotti originari della Iugoslavia a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità.

Regolamento (CEE) n. 3748/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3749/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3750/81 della commissione, del 18 dicembre 1981, relativo al regime applicabile alle importazioni in alcuni Stati membri di pantaloni, camicie e camicette (categorie 6, 7 e 8) originari dell'Indonesia.

Regolamento (CEE) n. 3751/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, recante modifica del regolamento (CEE) n. 263/81, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 217/81 e (CEE) n. 218/81 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 3752/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1982.

Decisione n. 3753/81/CECA della commissione, del 22 dicembre 1981, relativa alla sorveglianza comunitaria a posteriori nei confronti delle importazioni e delle esportazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3754/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, relativo ai quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar e dello Swaziland da importare nel 1982.

Regolamento (CEE) n. 3755/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Regolamento (CEE) n. 3756/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 2730/81 che fissa l'elenco degli organismi nei Paesi terzi importatori che possono indire gare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3757/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari del Pakistan.

Decisione n. 3758/81/CECA della commissione, del 21 dicembre 1981, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1982 e modifica la decisione n. 3/52/CECA, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA.

Regolamento (CEE) n. 3759/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3760/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3761/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 3762/81 della commissione del 29 dicembre 1981, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 3763/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3764/81 della commissione del 29 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3765/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 374 *del* 30 *dicembre* 1981.

(360/C)

Regolamento (CEE) n. 3766/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3767/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3768/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3769/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3770/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili.

Regolamento (CEE) n. 3771/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i settori di soia.

Regolamento (CEE) n. 3772/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3773/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3774/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3775/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1982, a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3776/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3777/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3778/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone.

Regolamento (CEE) n. 3779/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 3780/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3781/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3782/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 3783/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3784/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3785/81 della commissione, del 23 dicembre 1981, che proroga i regolamenti (CEE) n. 3044/79, (CEE) n. 3045/79, (CEE) n. 3046/79 e (CEE) n. 1782/80 relativi ai regimi di sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari rispettivamente di Malta, della Spagna, del Portogallo e dell'Egitto.

Regolamento (CEE) n. 3786/81 della commissione, del 22 dicembre 1981, recante disposizioni di applicazione del regime comune applicabile alle importazioni dei prodotti ricavati dai cetacei.

Regolamento (CEE) n. 3787/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, che sottopone a sorveglianza comunitaria l'importazione di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3788/81 della commissione, del 29 dicembre 1981, relativo ad una gara per la vendita a fini di esportazione o sul mercato della Comunità di tabacco in colli detenuto dall'organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 3789/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 3790/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3791/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Raccomandazione n. 3792/81/CECA della commissione, del 22 dicembre 1981, agli Stati membri che proroga la sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni nella Comunità di taluni prodotti siderurgici contemplati nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio originari dei Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 3793/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 3794/81 della commissione, del 30 dicembre 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 377 *del* 31 *dicembre* 1981.

(361/C)

Regolamento (CEE) n. 3795/81 del Consiglio, dell'8 dicembre 1981, che estende ai lavoratori non salariati e ai loro familiari il regolamento (CEE) n. 574/72.

Pubblicato nel n. L 378 *del* 31 *dicembre* 1981.

(362/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI CATANIA

Facoltà di lettere e filosofia:

antropologia culturale.

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di magistero:

teoria e storia della didattica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(223)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto.

Con decreto ministeriale 2 gennaio 1982, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Firenze

1) Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

A) Portabagagli operanti nel capoluogo della provincia: 35ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 808.000 mensili;

B) Portabagagli operanti negli altri comuni della provincia: 32ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 687.000 mensili;

C) Gruisti, autosollevatori operanti nel capoluogo della provincia: 35ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili;

D) Gruisti, autosollevatori operanti nel comune di Prato: 35ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 808.000 mensili;

E) Gruisti, autosollevatori operanti negli altri comuni della provincia: 32ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili;

F) Facchini operanti nei mercati generali, macelli: 31ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili;

G) Facchini generici, operanti negli scali ferroviari, nelle dogane, nel settore attività mista di facchinaggio e trasporto effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo di trasporto: Firenze ed altri comuni della provincia escluso Prato: 32ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 687.000 mensili; facchini generici, operanti negli scali ferroviari, nelle dogane, del settore attività mista di facchinaggio e trasporto effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo di trasporto per il comune di Prato: 35ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 808.000 mensili.

2) Trasporto merci per conto di terzi - effettuato dai soci proprietari od affittuari del mezzo: autotrasportatori, trattoristi (non agricoli) escavatoristi e simili operanti nei comuni di Greve, Impruneta, S. Casciano V.P.: 31ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

3) Attività accessorie: addetti al posteggio dei veicoli (autocustodi): 31ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

Provincia di Parma

Facchinaggio generico; facchini e pesatori mercati ortofrutticoli; autotrasporto merci per c/ terzi: 31ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 647.000 mensili.

Provincia di Livorno

Facchinaggio; trasporto; pulitori: 30ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 609.000 mensili. Facchinaggio prodotti ortofrutticoli capoluogo della provincia: 32ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 687.000 mensili.

(204)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa « S. Marinella - Cooperativa edilizia a r.l. », in Boscoreale, e proroga della gestione commissariale.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1981 l'avv. Antonio Bardari è stato nominato commissario governativo della società cooperativa « S. Marinella - Cooperativa edilizia a r.l. », in Boscoreale (Napoli), in sostituzione dell'avv. Luciano Bellinetti, che non ha accettato l'incarico, e la gestione commissariale è stata prorogata fino al 26 aprile 1982.

(202)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni all'atto disciplinare annesso alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 29 settembre 1981 concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1981-82 ed affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viste le leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 3454/80 del 22 dicembre 1980); n. 2942/80 del 13 novembre 1980; n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamenti n. 3132/78 del 28 dicembre 1978 e

n. 2538/80 del 1° ottobre 1980); n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato con regolamenti n. 883/79 del 3 maggio 1979, n. 914/80 del 15 aprile 1980 e n. 2309/80 del 3 settembre 1980); n. 2754/78 del 23 novembre 1978, n. 3130/78 del 28 dicembre 1978; n. 850/81 del 1° aprile 1981; n. 2028/81 e n. 2029/81 del 13 luglio 1981;

Vista la propria deliberazione 29 settembre 1981 ed annesso atto disciplinare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1981-82;

Visto il regolamento (CEE) n. 3139/81 del 30 ottobre 1981 che modifica il menzionato regolamento (CEE) n. 2942/81 relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento;

Visto il regolamento (CEE) n. 3398/81 del 25 novembre 1981 che modifica con decorrenza 30 novembre 1981 il tasso di cambio della lira italiana da applicare al settore agricolo;

Ritenuta la necessità di apportare corrispondenti modificazioni all'atto disciplinare annesso alla citata deliberazione 29 settembre 1981;

Nell'adunanza del 13 gennaio 1982;

Ha deliberato:

In connessione alle modificazioni delle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento recante dal regolamento (CEE) n. 3139/81 del 30 ottobre 1981, nonché alla variazione del tasso di cambio della lira italiana disposta con decorrenza 30 novembre 1981 dal regolamento (CEE) numero 3398/81 del 25 novembre 1981, l'atto disciplinare annesso alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 29 settembre 1981 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1981-1982, è modificato ed integrato come in appresso:

1) all'art. 3, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nella vendita all'intervento si applica il prezzo iniziale di acquisto indicato nella tabella *C*, annessa al presente atto disciplinare, distintamente per qualità di prodotto. Con decorrenza 30 novembre 1981 detto prezzo si applica nelle misure indicate nell'annessa tabella *C*/1.

Al prezzo iniziale di acquisto, di cui al precedente comma, sono aggiunte le maggiorazioni mensili stabilite dalla C.E.E. per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82 nella misura di L. 1.962,48 per quintale/mese, a cominciare dal mese di gennaio 1982 e fino al mese di luglio 1982, maturate nel mese di consegna del prodotto all'intervento »;

2) all'art. 5, il testo dell'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Se oggetto di consegna è l'olio di oliva vergine extra, l'accertamento qualitativo previsto per l'assuntore ai precedenti commi ottavo e nono, nonché la constatazione di cui al successivo art. 6, comma secondo sono eseguiti dall'Istituto sperimentale di elaiotecnica di Pescara, al quale l'assuntore medesimo rimetterà sollecitamente i campioni rappresentativi per l'analisi della partita di merce prelevati in contraddittorio con il venditore o suo delegato »;

3) all'art. 6, il testo del secondo e del terzo comma è sostituito dal seguente:

« L'applicazione dei prezzi di acquisto di cui alle annesse tabelle *C* e *C*/1 agli olii di oliva vergini diversi dall'olio lampante, è effettuata solamente quando l'assuntore abbia constatato che le caratteristiche di detti olii sono conformi a quelle definite nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1058/77 e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 136/66.

Il pagamento del prezzo al venditore dev'essere effettuato dall'assuntore dopo la presa in carico del prodotto e, in ogni caso, non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del prodotto stesso, risultante dalla ricevuta provvisoria di cui al precedente art. 5, comma ottavo e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data medesima. A tal fine l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale devono risultare indicati: il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il prezzo di acquisto nelle componenti indicate al precedente art. 3 e relativa I.V.A. »;

4) è annessa all'atto disciplinare la seguente tabella aggiuntiva:

TABELLA *C*/1

Campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1981-82

PREZZO INIZIALE DI ACQUISTO DELL'OLIO OFFERTO ALL'INTERVENTO E RESO NON SCARICATO FRANCO MAGAZZINO CENTRO INTERVENTO INDICATO NELL'OFFERTA, IN VIGORE DAL 30 NOVEMBRE 1981

(regolamenti C.E.E n. 2942/80 del 13 novembre 1980, n. 2028/81 e n. 2029/81 del 13 luglio 1981, n. 3398/81 del 25 novembre 1981)

Olio di oliva vergine extra:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 246.983,14) + maggiorazione di qualità (L. 28.305) = L. 275.288,14.

Olio di oliva vergine fino:

prezzo di acquisto per quintale: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 246.983,14) + maggiorazione di qualità (L. 15.209,22) = L. 262.192,36.

Olio di oliva vergine semifino o corrente:

prezzo di acquisto per quintale: L. 246.983,14.

Olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 246.983,14) — riduzione di qualità (L. 7.598,32) = L. 239.384,82.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 264,18 per acidità superiore ad 1° e fino ad 8° e di L. 289,34 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per le suddette qualità di olio di oliva vergine è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,2%.

Olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con 5 gradi di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 246.983,14) — riduzione di qualità (L. 113.232,58) = L. 133.750,56.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 150,96 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° e di L. 188,70 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Il prezzo di acquisto per l'olio di sansa di oliva è applicato sulla quantità di prodotto consegnata, diminuita del peso di acqua e di impurezze eccedente la tolleranza dello 0,5%.

Roma, addì 13 gennaio 1982.

Il Ministro-Presidente: BARTOLOMEI

(245)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 novembre 1981 concernente norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 3 dicembre 1981, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

al punto « O. Definizioni », alla voce « Resistenza al fuoco », in luogo di: « ...la stabilità, la tenuta *e/o* l'isolamento termico richiesti », leggasi: « ...la stabilità, la tenuta *e* l'isolamento termico richiesti »;

al punto 1.3, lettera *b*), primo capoverso, in luogo di « ...incombustibili *e* di classe I di reazione al fuoco », « leggasi: « ...incombustibili *o* di classe I di reazione al fuoco »;

al punto 2.52 « Rampe », secondo capoverso, in luogo di « ...aperta, o a prova di fumo interna. », leggasi: « ...aperta, *o a prova di fumo*, o a prova di fumo interna. »;

al punto 2.73, ultimo capoverso, in luogo di « ...capacità *inferiore* a 500 autoveicoli... », leggasi: « ...capacità *superiore* a 500 autoveicoli... »;

al punto 2.81 « Capacità di deflusso », n. 2), in luogo di: « 2) 37,5 *per i primi* 3 piani sotterranei o fuori terra », leggasi: « 2) 37,5 *per edifici a* 3 piani sotterranei o fuori terra ».

(222)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Italia
(Manifestazione 1981)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Roma il 6 gennaio 1982 ed esito della manifestazione televisiva «Fantastico 2».

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai concorrenti classificati nell'ordine:

1) Biglietto serie AP n. 88177:
L. 500 milioni abbinato a Marzia Carmè Martini;

2) Biglietto serie EU n. 01180:
L. 400 milioni abbinato a Gaetana Vacca Tento;

3) Biglietto serie GE n 29287:
L. 350 milioni abbinato a Luciano Maiorana;

4) Biglietto serie BZ n. 64702:
L. 300 milioni abbinato a Antonio Rinaldis;

5) Biglietto serie GM n 24713:
L. 250 milioni abbinato a Anna Maria Parisi Pisani;

6) Biglietto serie BF n. 83152:
L. 200 milioni abbinato a Claudio Scarponi.

B) Premi di seconda categoria di L. 50.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

7)	Serie D	n. 04104;	27)	Serie FB	n. 99474;
8)	» D	» 04494;	28)	» FD	» 26358;
9)	» D	» 63257;	29)	» FF	» 25418;
10)	» AB	» 55685;	30)	» FR	» 68453;
11)	» AN	» 08286;	31)	» FR	» 91700:
12)	» AS	» 28752;	32)	» FT	» 06631;
13)	» BD	» 35707;	33)	» FU	» 86209;
14)	» BP	» 94883;	34)	» GC	» 84507;
15)	» BQ	» 14700;	35)	» GD	» 05011;
16)	» BU	» 00626;	36)	» GG	» 40007;
17)	» CM	» 47160;	37)	» GI	» 83022;
18)	» DC	» 90902;	38)	» GQ	» 43836;
19)	» DE	» 38542;	39)	» ID	» 00068;
20)	» DG	» 78322;	40)	» ID	» 62730;
21)	» DQ	» 62608;	41)	» IS	» 91760;
22)	» EC	» 39268;	42)	» LT	» 25387;
23)	» EF	» 64546;	43)	» MB	» 90820;
24)	» EN	» 62176;	44)	» MS	» 30798;
25)	» ER	» 49918;	45)	» MS	» 64521;
26)	» ER	» 72566;	46)	» V	» 43407.

C) Premi di terza categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

47)	Serie A	n. 61382;	68)	Serie AM	n. 01726;
48)	» A	» 83328;	69)	» AM	» 48213;
49)	» B	» 63438;	70)	» AT	» 19803;
50)	» B	» 94033;	71)	» AT	» 35434;
51)	» E	» 52000;	72)	» AV	» 05166;
52)	» G	» 39538;	73)	» BA	» 61759;
53)	» G	» 56005;	74)	» BB	» 19470;
54)	» N	» 69354;	75)	» BC	» 07876;
55)	» P	» 10089;	76)	» BD	» 09695;
56)	» R	» 04542;	77)	» BD	» 38527;
57)	» R	» 54832;	78)	» BD	» 46621;
58)	» S	» 50492;	79)	» BG	» 56071;
59)	» T	» 74659;	80)	» BG	» 90285;
60)	» Z	» 03066;	81)	» BL	» 59693;
61)	» AC	» 36883;	82)	» BL	» 82609;
62)	» AD	» 28766;	83)	» BM	» 83584;
63)	» AE	» 49265;	84)	» BN	» 52335;
64)	» AF	» 81388;	85)	» BO	» 76717;
65)	» AL	» 25471;	86)	» BP	» 23310;
66)	» AL	» 63885;	87)	» BP	» 68552;
67)	» AL	» 76419;	88)	» BR	» 89020;

89)	Serie BT	n. 90465;	143)	Serie GM	n. 06354;
90)	» BV	» 91965;	144)	» GO	» 22653;
91)	» BZ	» 24443;	145)	» GO	» 31103;
92)	» CC	» 01013;	146)	» GO	» 74113;
93)	» CC	» 10383;	147)	» GP	» 84655;
94)	» CC	» 89582;	148)	» GT	» 19716;
95)	» CD	» 87851;	149)	» GT	» 54146;
96)	» CF	» 07922;	150)	» GZ	» 49068;
97)	» CF	» 29914;	151)	» IB	» 90340;
98)	» CG	» 58712;	152)	» ID	» 75145;
99)	» CG	» 92579;	153)	» IE	» 45222;
100)	» CL	» 43201;	154)	» IE	» 82145;
101)	» CN	» 82308;	155)	» IR	» 18265;
102)	» CP	» 38640;	156)	» IS	» 38021;
103)	» CQ	» 63376;	157)	» IT	» 45158;
104)	» CR	» 87848;	158)	» IT	» 93709;
105)	» CS	» 73495;	159)	» IU	» 88877;
106)	» DC	» 79419;	160)	» IZ	» 09337;
107)	» DE	» 95850;	161)	» IZ	» 38152;
108)	» DL	» 34170;	162)	» LA	» 14401;
109)	» DM	» 63497;	163)	» LA	» 77507;
110)	» DM	» 95608;	164)	» LC	» 68736;
111)	» DN	» 93999;	165)	» LE	» 28929;
112)	» DP	» 30229;	166)	» LE	» 37858;
113)	» DP	» 56618;	167)	» LF	» 30432;
114)	» DT	» 17917;	168)	» LF	» 91660;
115)	» DV	» 15399;	169)	» LL	» 88446;
116)	» DZ	» 85304;	170)	» LM	» 38205;
117)	» EB	» 47615;	171)	» LQ	» 22430;
118)	» EG	» 00064;	172)	» LS	» 33791;
119)	» EI	» 47614;	173)	» MA	» 26374;
120)	» EM	» 52915;	174)	» MB	» 60493;
121)	» EP	» 38269;	175)	» MB	» 61605;
122)	» EP	» 64670;	176)	» MB	» 84392;
123)	» ER	» 11163;	177)	» MB	» 92924;
124)	» ER	» 44175;	178)	» MC	» 24488;
125)	» ES	» 96221;	179)	» MC	» 56021;
126)	» ES	» 98368;	180)	» MD	» 51971;
127)	» FD	» 02688;	181)	» ME	» 19319;
128)	» FE	» 72929;	182)	» ME	» 23116;
129)	» FG	» 09307;	183)	» MF	» 37736;
130)	» FG	» 94874;	184)	» MG	» 38224;
131)	» FI	» 45694;	185)	» MO	» 24411;
132)	» FN	» 09316;	186)	» MP	» 02540;
133)	» FN	» 76820;	187)	» MR	» 20441;
134)	» FQ	» 26785;	188)	» MV	» 43659;
135)	» FQ	» 52841;	189)	» NA	» 07779;
136)	» FR	» 36270;	190)	» NA	» 53895;
137)	» FS	» 61563;	191)	» ND	» 54858;
138)	» FU	» 36788;	192)	» NG	» 03092;
139)	» FV	» 14038;	193)	» NI	» 38501;
140)	» GC	» 22833;	194)	» NV	» 15542;
141)	» GD	» 11527;	195)	» NZ	» 14868;
142)	» GD	» 93201;	196)	» NZ	» 33244.

D) Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di 1ª categoria:

1)	Biglietto serie	AP	n. 88177	L. 5.000.000;
2)	» »	EU	» 01180	» 4.000.000;
3)	» »	GE	» 29287	» 3.500.000;
4)	» »	BZ	» 64702	» 3.000.000;
5)	» »	GM	» 24713	» 2.500.000;
6)	» »	BF	» 83152	» 2.000.000.

Ai venditori dei 40 biglietti vincenti i premi di 2ª categoria L. 500.000 ciascuno.

Ai venditori dei 150 biglietti vincenti i premi di 3ª categoria L. 250.000 ciascuno.

(224)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 10 dicembre 1981, n. 2356/NA/conv. 4. Pagamento del ticket da parte dei terremotati ospitati negli alberghi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 431 in data 16 novembre 1981, con la quale è stato imposto ai nuclei familiari terremotati ospitati in esercizi ricettivi, con reddito annuo lordo superiore a L. 2.500.000, un contributo del 10% sulla relativa spesa erariale;

Ritenuto che, a seguito di intese intercorse col sindaco di Napoli, occorre provvedere alle conseguenti modifiche alla normativa in argomento;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferiti con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogata con la legge 6 agosto 1981, n. 456;

Dispone:

Art. 1.

Sono esenti dal pagamento del ticket, a decorrere dal 21 novembre 1981, i nuclei familiari con reddito lordo annuo fino a L. 4.000.000.

Art. 2.

Con decorrenza dall'11 dicembre 1981, il contributo complessivo annuo dei nuclei familiari non deve tuttavia eccedere i sottoindicati limiti:

A) Il 40% dei redditi lordi annui da oltre 4.000.000 e fino a 6.000.000.

B) Il 50% dei redditi lordi annui da oltre 6.000.000 e fino a 10.000.000.

C) Il 60% dei redditi lordi annui da oltre 10.000.000 e fino a 15.000.000.

D) Il 70% dei redditi lordi annui oltre 15.000.000.

Art. 3.

I predetti limiti percentuali del 40%, 50%, 60% e 70% vanno commisurati al reddito annuo rapportato al periodo di fatturazione e, quindi, al mese od ai giorni di effettivo godimento dell'assistenza alberghiera.

Art. 4.

In caso di inadempienza all'obbligo del pagamento del ticket da parte dei terremotati, il relativo onere farà carico all'erario.

Le prefetture procederanno al recupero del credito erariale nei confronti dei debitori morosi secondo la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Ove i capi di famiglia non producano l'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 3, comma terzo, dell'ordinanza commissariale n. 431 del 16 novembre 1981, il ticket verrà applicato nella misura fissa del 10%, senza tener conto dei limiti previsti dal precedente art. 2.

Napoli, addì 10 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(246)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato, aiuto bibliotecario, segretario, tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Centro di calcolo . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in matematica o in fisica o in chimica o in scienze naturali o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in scienze dell'informazione o in ingegneria civile o in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria meccanica, o in economia e commercio o in scienze agrarie o in scienze forestali.

Facoltà di ingegneria:

istituto di costruzioni di macchine . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile, o ingegneria elettrotecnica o ingegneria meccanica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di idraulica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile o ingegneria elettrotecnica o ingegneria meccanica.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme resando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto-bibliotecari addetti alle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Bari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari - divisione II personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie presso l'Università di Bari.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari - divisione II personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria (per la scuola di statistica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematica, fisiche e naturali:

istituto di fisica . . . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola posto elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di economia e commercio:

istituto di matematica finanziaria (per la scuola di statistica . . . . posti 1

cattedra di sociologia generale (per la scuola di statistica) . . . . » 2

istituto di economia politica . . . . . . » 1

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di ispezione degli alimenti . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di magistero:

istituto di letteratura cristiana antica . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(226)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica organica . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(227)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Parma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università. degli studi di Parma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Parma.

(228)

Concorsi a posti di tecnico laureato, tecnico di radiologia medica e tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica otorinolaringoiatrica (per le esigenze della IV cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica (quarta cattedra) della facoltà di medicina e chirurgia Policlinico Umberto primo - Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di botanica (per la cattedra di botanica) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di botanica delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali - città universitaria - Roma, alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia per sessanta posti.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale e il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e il certificato di iscrizione all'albo professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di radiologia policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di orto botanico per la cattedra di chimica generale ed inorganica . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso la cattedra di chimica generale e inorganica dell'istituto dell'orto botanico, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali alle ore 9 del novantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(229)

Concorsi a posti di operaio specializzato e operaio qualificato presso l'Università degli studi di Siena

E' indetto pubblico concorso, per esami, a nove posti di operaio specializzato presso l'Università degli studi di Siena, per le seguenti qualifiche di mestiere:

elettricisti	posti 4
conducenti automezzi con patente di categoria C, o categoria D, o categoria E	» 1
idraulico con patentino per la conduzione di centrali termiche	» 1
legatore libri	» 1
fotografo	» 1
preparatore specializzato di laboratori biologici	» 1

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola elementare, nonchè:

patente di categoria C, o categoria D, o categoria E, per la qualifica di conducente automezzi;

patentino per la conduzione di centrali termiche per la qualifica di idraulico.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Nella domanda dovrà altresì risultare la qualifica di mestiere per cui l'aspirante intende concorrere.

Se il candidato intende concorrere per diversi mestieri, dovrà presentare una domanda per ogni qualifica di mestiere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a otto posti di operaio qualificato in prova nel ruolo degli operai permanenti dello Stato, presso l'Università di Siena, per le seguenti qualifiche di mestiere:

falegname	posti 1
cameriere	» 4
cuoco	» 1
coltivatore	» 2

Titolo di studio richiesto è la licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che abbiano compiuto l'età di anni 18 e non abbiano superato l'età di anni 35 dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Siena devono contenere la indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso.

Nella domanda dovrà altresì risultare la qualifica di mestiere per cui l'aspirante intende concorrere.

Se il candidato intende concorrere per diversi mestieri, dovrà presentare una domanda per ogni qualifica di mestiere.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Siena.

(230)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo amministrativo presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola ».

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente, un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di collaboratore, in prova, del ruolo amministrativo dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola », ente di diritto pubblico, con sola sede centrale, in Roma, piazza Apollodoro, 1.

Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio, laurea in giurisprudenza, oppure: laurea in scienze politiche, laurea in scienze statistiche ed attuariali, o in scienze statistiche ed economiche ovvero in scienze statistiche e demografiche.

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo e indirizzate all'I.N.P.G.I. - Direzione generale - Servizio del personale - Piazza Apollodoro, 1 - 00196 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso il servizio del personale dell'istituto, dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

(225)

REGIONE PIEMONTE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 66, IN MONDOVÌ

Concorso ad un posto di direttore di farmacia presso il presidio ospedaliero di Mondovì

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia presso il presidio ospedaliero di Mondovì.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Mondovì (Cuneo).

(21/S)

OSPEDALE « MARTINI » DI TORINO

Concorso a due posti di assistente di otorinolaringologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di otorinolaringologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(22/S)

REGIONE PUGLIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « LE/7 », IN GALATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso il presidio « S. C. Novella » di Galatina

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso il presidio « S. C. Novella » di Galatina, a:

un posto di primario di immunoematologia;

un posto di primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto di nefrologia ed emodialisi;

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto di radiologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Galatina (Lecce).

(24/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI - PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente nella divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale « S. Giuseppe » di Milano;

tre posti di assistente nella divisione di medicina lungodegenza dell'ospedale « S. Orsola » di Brescia »;

un posto di assistente nella divisione di chirurgia generale dell'ospedale « Sacra Famiglia » di Erba;

un posto di assistente nella divisione di medicina dell'ospedale per lungodegenti « S. Raffaele Arcangelo, sede di Villa S. Giusto » di Gorizia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(23/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

un posto di primario di anatomia e istologia patologica;

un posto di primario di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di primario di cardiochirurgia;

un posto di primario di neurologia;

un posto di primario di oculistica;

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario di urologia;

dodici posti di aiuto di medicina generale;

tre posti di aiuto di cardiologia;

due posti di aiuto di gastroenterologia;

tre posti di aiuto di neurochirurgia;

sei posti di aiuto di pediatria;

sei posti di aiuto di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

nove posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di anatomia e istologia patologica;

un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di aiuto di odontostomatologia;

due posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

due posti di aiuto di otorinolaringoiatria;

tre posti di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

quattro posti di aiuto di cardiochirurgia;

dodici posti di aiuto di chirurgia generale;

quattro posti di aiuto di nefrologia;

quattro posti di aiuto di neurologia;

quattro posti di aiuto di oculistica;

sette posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di aiuto di urologia;

sette posti di aissistenti di medicina generale;

un posto di assistente di medicina legale;

sette posti di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologiche;

dodici posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di anatomia e istologia patologica;

due posti di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

due posti di assistente di dermosifilopatia;

tre posti di assistente di odontostomatologia;

due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

due posti di assistente di otorinolaringoiatria;

nove posti di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

quattro posti di assistente di cardiochirurgia;

undici posti di assistente di chirurgia generale;

quattro posti di assistente di nefrologia;

quattro posti di assistente di neurologia;

cinque posti di assistente di oculistica;

otto posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di pediatria;

quattro posti di assistente di urologia;

un posto di direttore di farmacia;

due posti di farmacista collaboratore;

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(31/S)

ORDINE MAURIZIANO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale mauriziano di Lanzo Torinese

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale mauriziano di Lanzo Torinese, a:

un posto di primario di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Torino.

(26/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 17 del 19 gennaio 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Regione Lombardia - Unità socio sanitaria locale n. 9, in Saronno: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di assistente tecnico, infermiere generico.

Ospedale di zona A.G.P. - Arienzo - S. Felice a Cancello - Valle di Maddaloni: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di capo sala, infermieri professionali, vigilatrici d'infanzia, tecnico di fisiopatologia.

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. **92**.

Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai comuni e alle comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti a termine previsti dall'art. 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall'art. 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già stipulati o prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1981, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, ed effettivamente in essere alla data anzidetta, possono, previo nulla osta della Regione, essere ulteriormente prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1982.

Art. 2.

I contratti a termine già stipulati dai comuni delle zone terremotate delimitate ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 15, e dai loro consorzi, nonché dalle comunità montane e collinare delegatarie dei compiti assistenziali di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, ovvero prorogati e comunque in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al personale assunto per lo svolgimento delle prestazioni assistenziali suindicate a far tempo dalla data di entrata in vigore della citata legge regionale 16 agosto 1976, n. 38, a tutto il 3 giugno 1981, possono essere, previo nulla osta della Regione, altresì, ulteriormente prorogati sino a tutto il 31 dicembre 1982.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad essumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1982, la spesa conseguente alla proroga prevista dal precedente art. 2, nonché a far fronte agli eventuali oneri relativi ai contratti in questione per il 1981, per fronteggiare i quali gli enti previsti in detto articolo non hanno ottenuto sufficiente copertura.

Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al cap. 800 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1981, n. **93.**

Nuove norme per gli amministratori locali impegnati a tempo pieno nell'opera di ricostruzione del Friuli terremotato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 132 *del* 24 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nei comuni classificati disastrati con il decreto del presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere incaricati di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione:

il sindaco o un suo delegato e un altro amministratore per i comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente fino a 5.000 abitanti;

il sindaco o un suo delegato e altri due amministratori, di cui uno appartenente alle minoranze, per i comuni classificati disastrati ed aventi una popolazione residente superiore a 5.000 abitanti.

Nella comunità collinare del Friuli, nelle comunità montane e nelle province comprendenti comuni disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del decreto del Presidente della giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere incaricati di dedicarsi a tempo pieno alle cure della ricostruzione il Presidente od altro amministratore da lui delegato limitatamente al 31 dicembre 1982.

Qualora il consiglio comunale ne ravvisi l'effettiva necessità, l'affidamento dell'incarico per le finalità di cui al presente articolo può riguardare, limitatamente al 31 dicembre 1982, anche il sindaco o un suo delegato per i comuni classificati gravemente danneggiati con il citato decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente sono conferiti in seduta pubblica ed a voti segreti rispettivamente dal consiglio comunale, dall'assemblea generale della comunità e dal consiglio provinciale.

Il numero degli abitanti di ciascun comune è quello risultante dai dati ufficiali definitivi dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Per tutta la durata dell'incarico a tempo pieno potrà essere corrisposta a ciascuno degli interessati una indennità mensile straordinaria non superiore all'ammontare indicato al punto 9 dell'art. 1 della legge 16 aprile 1974, n. 169 come rivalutato con la legge 18 dicembre 1979, n. 632.

Tale indennità mensile straordinaria non è cumulabile con qualsiasi altra indennità prevista per l'assolvimento di incarichi presso lo stesso ente o presso enti, comunità, aziende o consorzi cui partecipi l'ente di appartenenza.

Art. 3.

La indennità mensile straordinaria non spetta quando il sindaco e gli altri amministratori incaricati secondo le previsioni dell'art. 1 abbiano un rapporto di lavoro dipendente e percepiscano regolarmente la propria retribuzione pur essendo costretti ad assentarsi dal lavoro.

La indennità in parola non spetta, inoltre, quando essi percepiscano l'assegno di cui al punto 2 dell'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, oppure quando beneficino della corresponsione sostitutiva di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo seguente.

Art. 4.

L'assolvimento dell'incarico di cui al precedente art. 1 costituisce ad ogni effetto di legge espletamento del mandato previsto dalla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Coloro ai quali è stato conferito l'incarico a tempo pieno, aventi un rapporto di lavoro di diritto privato o pubblico, a loro richiesta e per tutta la durata dell'incarico sono collocati in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, ovvero ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga ai limiti demografici o d'organico ivi previsti. In tale eventualità l'ente che ha conferito l'incarico corrisponderà loro in via sostitutiva un importo corrispondente alla retribuzione mensile depurata di ogni assegno, compenso o indennità non fissi e continuativi.

Art. 5.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 1 la presente legge regionale avrà efficacia nel biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983, mentre con il giorno 31 dicembre 1981 cesserà l'efficacia della legge regionale 18 agosto 1980, n. 36.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 23 dicembre 1981

COMELLI

(79)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 31 agosto 1981, n. **18.**

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6, relativa a « interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 10 e 12 della legge regionale 25 marzo 1981, n. 6 sono abrogate e sostituite da quelle contenute nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Art. 2.

Contributi per investimenti

Nel quadro dei provvedimenti volti alla riorganizzazione dei servizi di pubblico trasporto la Regione concede contributi per il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) costituzione e primo funzionamento di consorzi per la gestione di autoservizi di trasporto pubblico;

b) costruzione ed ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, tecnologie di controllo, officine deposito con le relative attrezzature e di sedi anche mediante la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria;

c) acquisizione, attraverso la stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria, di autobus urbani, suburbani ed interurbani di prima immatricolazione che rispondano alle norme di unificazione previste dalle vigenti disposizioni di legge.

I contributi di cui al precedente comma sono assegnati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di un piano di riparto, nei limiti dei finanziamenti previsti dalla legislazione regionale e nel rispetto dei seguenti criteri:

1) Il riconoscimento in via prioritaria degli interventi connessi all'assunzione di nuovi servizi di pubblico trasporto e dalla ristrutturazione e potenziamento delle autolinee esistenti;

2) La destinazione alla costruzione ed ammodernamento di sedi o di officine depositi una somma non superiore al 25% dei finanziamenti annui previsti;

3) L'accoglimento di richieste per la costruzione, il completamento o l'ammodernamento delle infrastrutture fino ad un contributo massimo di L. 10.000.000 per ogni autobus immatricolato per il servizio di pubblico trasporto.

Art. 3.

Assegnazione ed erogazione dei contributi per investimenti

I contributi di cui al precedente art. 2 consistono:

1) per le opere di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 in un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa ammissibile per le richieste avanzate dalle aziende private; del 60% per le richieste avanzate dalle cooperative e del 100% per le istanze delle province, dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi;

2) per l'acquisto del materiale rotabile di cui alla lettera *c*) del precedente art. 2, mediante stipulazione di appositi contratti di locazione finanziaria, in un contributo in annualità rapportato globalmente al 75% della spesa ammissibile per le richieste avanzate dalle aziende private; al 90% per le richieste avanzate dalle cooperative ed al 100% per le istanze delle province, dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi.

Per l'acquisizione di autobus a grande capacità, dotati di dispositivi per agevolare il superamento di barriere architettoniche da parte degli handicappati non deambulanti, il contributo di cui al precedente punto 2) è integrato con un ulteriore contributo in conto capitale pari alla differenza di costo rispetto agli autobus non dotati dei suddetti dispositivi.

Limitatamente alle imprese private, per l'acquisto del materiale rotabile, in alternativa al sistema della locazione finanziaria, possono essere concessi contributi in conto capitale in base alle disposizioni stabilite dalla preesistente legge regionale in misura non superiore al 40% della spesa ammissibile.

Le operazioni di locazione finanziaria per l'acquisizione del materiale rotabile di cui al punto *c*) del precedente art. 2 sono affidate alla Finmolise S.p.a. mediante apposita convenzione, da approvarsi dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

In tale convenzione dovranno essere definiti:

a) la procedura e le modalità per la presentazione delle domande;

b) la durata, i canoni, le scadenze, le condizioni e le clausole dei contratti di locazione finanziaria nei quali dovrà prevedersi il diritto della Regione a rivalersi delle somme erogate alla Finmolise in dipendenza della fidejussione di cui alla successiva lettera *e*) anche mediante compensazione con quanto dovuto ai locatari per contributi o sovvenzioni disposti dalla presente o da altre leggi regionali;

c) le modalità di erogazione alla Finmolise del contributo in annualità assegnato ai locatari per il pagamento dei canoni della locazione finanziaria comprese eventuali anticipazioni;

d) le tipologie, i prezzi e le modalità di fornitura dei veicoli nonché il capitolato degli allestimenti delle carrozzerie;

e) le modalità, i termini ed i limiti di operatività della garanzia fidejussoria regionale che la giunta è autorizzata a concedere alla Finmolise S.p.a. per le obbligazioni derivanti ai locatari dalla stipulazione dei contratti di locazione finanziaria;

f) gli obblighi, i divieti e le relative sanzioni a carico dei locatari in relazione all'utilizzo dei veicoli acquisiti in locazione finanziaria.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata a concedere garanzia fidejussoria per le obbligazioni assunte dalla Finmolise al fine di acquisire i mezzi finanziari necessari per l'acquisto del materiale rotabile da cedere in locazione finanziaria.

L'erogazione dei contributi di cui al presente articolo è disposta mediante decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nella misura massima del 50% sulla base delle obbligazioni assunte ed il saldo a seguito della certificazione delle spese sostenute per le finalità di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 2 e con le modalità stabilite nella convenzione Regione-Finmolise S.p.a. per le finalità di cui al punto *c*) dello stesso articolo 2).

Art. 4.

Documenti di viaggio

I documenti di viaggio previsti all'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1980, n. 5, sono sostituiti dai seguenti:

biglietti ordinari di corsa semplice;

biglietti ordinari di andata e ritorno;

abbonamenti settimanali e mensili.

Gli abbonamenti possono essere «normali», cioè validi per la effettuazione di una coppia di corse al giorno nel periodo di validità, ovvero «a vista» cioè utilizzabili per un numero illimitato di corse nell'arco nel periodo di validità.

L'abbonamento settimanale è valido dal lunedì alla domenica senza limitazioni di orario ed è di due tipi: uno utilizzabile per 5 giorni, l'altro per 6 giorni.

L'abbonamento mensile è valido per l'intera durata del mese comprese le festività ove richieste e compatibilmente con la esistenza del servizio, senza limitazione di orario, con inizio di validità dal 1° giorno del mese stesso.

Il computo del numero minimo di giorni di validità degli abbonamenti mensili viene eseguito formalmente deducendo dal numero totale dei giorni del mese le domeniche, le festività infrasettimanali nonchè un giorno per ogni settimana intera (dal lunedì alla domenica) compresa nel mese più un ulteriore giorno.

Sugli abbonamenti settimanali e mensili «a vista» devono risultare i giorni di non utilizzo annullati dall'utente al momento del primo utilizzo.

Gli abbonamenti mensili sono in vendita dal giorno 24 del mese precedente al giorno 3 del mese di validità.

E' ammesso, su richiesta degli interessati, il rimborso degli abbonamenti mensili all'80% del prezzo di vendita proporzionalmente alla quota non utilizzata, desumibile dai giorni di validità rispetto al giorno in cui viene fatta la richiesta, sempre che la quota di non utilizzo sia inferiore alla metà del periodo di validità.

E' ammesso il rimborso dei biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno su richiesta degli interessati prima dell'utilizzo e nella misura dell'ottanta per cento del prezzo di vendita.

Art. 5.

Rilascio degli abbonamenti

Gli abbonati devono munirsi di apposita tessera di riconoscimento con fotografia rilasciata dal concessionario del servizio al prezzo di L. 500 cadauna.

Il rilascio da parte delle aziende concessionarie degli abbonamenti riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1, è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare per motivi di lavoro o di studio.

La formalità di cui al precedente comma deve essere svolta dagli utenti interessati all'atto della prima richiesta dell'abbonamento, nonché all'inizio di ogni anno solare per i lavoratori dipendenti e all'inizio di ogni anno scolastico per gli studenti e per il personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Alla data di entrata in vigore della presente legge le agevolazioni della legge regionale 10 agosto 1974, n. 10 e dell'art. 11 della legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, si applicano solo nei confronti di lavoratori e studenti residenti nel Molise che utilizzano, in abbonamento, autoservizi extraurbani di linee interregionali, non di competenza della regione Molise, nonché statali e che richiedono abbonamenti mensili da rilasciare con i criteri previsti dal precedente art. 4.

Art. 6.

Prezzo dei biglietti di andata e ritorno e degli abbonamenti

Il prezzo dei biglietti di andata e ritorno è determinato dal doppio del prezzo in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice scontato del 20%.

Il livello tariffario degli abbonamenti «normali» e «a vista» di cui al precedente art. 2 è determinato in relazione alla tariffa in vigore per i biglietti ordinari di corsa semplice calcolato rispettivamente su due corse al giorno per i primi e su tre per quelli «a vista», applicando le seguenti percentuali:

sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari mensili;

trenta per cento per gli abbonamenti mensili riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1;

sessanta per cento per gli abbonamenti ordinari settimanali;

quaranta per cento per gli abbonamenti settimanali riservati agli utenti di cui alle leggi regionali 10 agosto 1974, n. 10 e 13 gennaio 1975, n. 1.

I benefici previsti per i ciechi dall'art. 2 della legge regionale n. 5/1980 sono estesi ai «grandi invalidi».

Art. 7.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 31 agosto 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. **19.**

Integrazioni del finanziamento per interventi straordinari di manutenzione di edifici scolastici — Legge regionale 26 febbraio 1980, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per consentire il finanziamento di opere ed interventi di straordinaria manutenzione degli edifici scolastici, nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 13720. — Spese per interventi straordinari ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1980, n. 7 per la manutenzione di edifici scolastici: aumento degli stanziamenti di competenza di L. 597.000.000 e di cassa di L. 200.000.000.

Cap. 27410. — Spese per opere idrauliche di competenza regionale: diminuzione degli stanziamenti di competenza di lire 597.000.000 e di cassa di L. 200.000.000.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 settembre 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. **20.**

Contributi ai comuni per acquisto di scuolabus.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di una nuova normativa sul diritto allo studio in relazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 la regione Molise concede contributi ai comuni — per l'anno scolastico 1981-82 — per l'acquisto di scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola materna e della scuola dell'obbligo nell'ambito del territorio comunale, sulla base del programma annuale di cui all'articolo successivo.

Art. 2.

Il programma è definito in relazione alle richieste dei comuni, corredate dei dati relativi al numero degli allievi trasportati, agli itinerari ed ai chilometri e tempi di percorrenza, e in considerazione delle assegnazioni agli stessi comuni effettuate negli anni precedenti.

Il programma è approvato dalla giunta regionale, d'intesa con la commissione consiliare competente.

Art. 3.

La percentuale del contributo a carico della Regione — uguale per ogni comune — è fissata nella misura massima dell'85% del prezzo di acquisto.

Art. 4.

Il contributo sarà erogato in due soluzioni:

a) una prima rata pari al 50%, dopo l'approvazione del programma di cui all'art. 2;

b) la rata a saldo non appena l'amministrazione comunale avrà inviato la fattura a dimostrazione dell'avvenuto acquisto dell'automezzo.

Art. 5.

Per l'anno scolastico 1981-82 si terrà conto delle richieste giacenti presso l'assessorato all'istruzione e cultura.

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1981 in 300.000.000 di lire, è posto a carico del nuovo capitolo di spesa 12650 «Contributi in conto capitale ai comuni per l'acquisto di scuolabus», con una dotazione di competenza e uno stanziamento di cassa di 300.000.000 di lire.

In conseguenza, il capitolo di uscita 14200 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1981 viene ridotto di L. 300.000.000 sia per la parte di competenza che di cassa.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 settembre 1981

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1981, n. 21.

Finanziamento per l'attuazione di progetti regionali produttivi per l'occupazione giovanile in materia di servizi socialmente utili — Proroghe dei contratti di lavoro disposte a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 16 *settembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, per l'anno 1981, assicura il finanziamento dei progetti per l'occupazione giovanile conseguente alla proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 mediante anticipazioni agli enti ed organismi gestori dei singoli progetti, operando sulle partite di giro.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1981 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

ENTRATA

Cap. 12250. — Recupero di anticipazioni agli enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 28 febbraio 1980, n. 33, con un incremento dello stanziamento di competenza di cinque miliardi e una dotazione di cassa di pari importo.

USCITA

Capitolo di spesa 57150. — Anticipazioni agli enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, con un incremento dello stanziamento di competenza di cinque miliardi e una dotazione di cassa di pari importo.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 7 settembre 1981

d'AIMMO

(138)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820200)